



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 19/02/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 11 febbraio 2015, n. 32

Verifica di compatibilità e parere favorevole, ex art. 7, comma 2 L.R. 8/2004 s.m.i., articolo 3 R.R. n. 14 dell'8/07/2014, anche in esecuzione sentenza del T.A.R. Puglia Bari n. 397 del 27/03/2014, per l'Area Nord della ASL BA, a favore del Consorzio di cooperative sociali a r.l. "Metropolis" di Molfetta per la realizzazione di una Struttura Semiresidenziale Terapeutica per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articolo 2 del R.R. n. 14/2014, sita in Molfetta alla via Alba n. 2/9, denominata "In Volo".

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01.

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità.

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS.

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del

25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014, avente ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il "Progetto Obiettivo Materno-Infantile" relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con il quale, tra l'altro, è stata riconosciuta una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione regionale l'individuazione dei modelli organizzativi per l'assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche e psichiatriche.

Con Regolamento regionale n. 7/2002 - "Regolamenta regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" sono stati stabiliti i requisiti organizzativi e strutturali delle strutture riabilitative psichiatriche, tra le quali, tuttavia, non è stata prevista una struttura specificamente destinata ad accogliere soggetti minori con patologie neurologiche e psichiatriche.

Con Regolamento regionale n. 3/2006 è stato determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accREDITAMENTO istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, prevedendo in particolare all'art. 4 che "in sede di prima applicazione del presente Regolamento si procederà prioritariamente ad autorizzare i progetti finalizzati a potenziare le strutture riabilitative psichiatriche, in primis quelli rivolti all'età evolutivo [...]".

Solo successivamente, tuttavia, con il R.R. n. 9 del 10 febbraio 2010, sono state apportate modifiche ed integrazioni al R.R. n. 3/2005, introducendo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori, prevedendo, nello specifico, le seguenti strutture:

- all'art. 1, il Centro Residenziale Terapeutico per Minori (CRTM) quale struttura "che accoglie minori con disturbi psicopatologici, ritardo mentale o gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo o per brevi periodi", con dotazione di 10 posti letto, il cui fabbisogno, secondo il D.M. 24 aprile 2000 - "Progetto Obiettivo Materno-Infantile", è stabilito "tendenzialmente pari ad 1 ogni 1.500.000 abitanti per le Aree Metropolitane a od alta densità di popolazione", mentre "per le altre realtà territoriali il fabbisogno va definito a livello regionale";

- all'art. 2, il Centro Semiresidenziale Terapeutico per Minori (CSRTM) quale struttura che "accoglie minori affetti da disturbi psicopatologici, ritardo mentale, gravi disturbi della comunicazione, della relazione e della socializzazione (...)", organizzato in 4 moduli di 5 utenti ciascuno, con capacità ricettiva massima di 20 utenti, il cui fabbisogno è "tendenzialmente pari ad ogni 500.000 abitanti".

Già anteriormente all'emanazione del predetto Regolamento regionale n. 9/2010, tuttavia, sulla scorta dei sopraccitati D.M. 24/4/2000, R.R. n. 7/2002 e R.R. n. 3/2006, sono pervenute al Servizio PG5, tramite i Comuni competenti per territorio ed ai sensi dell'art. 7 L.R. 8/2004 s.m.i., alcune richieste comunali di verifica di compatibilità per la realizzazione di strutture terapeutiche per minori di tipo semiresidenziale ubicate nel territorio della Provincia di Bari.

Nello specifico, relativamente alla Provincia di Bari, si ripercorrono le vicende relative a ciascuna istanza in ordine cronologico:

A) L'Istituto Santa Chiara s.r.l. di Muro Leccese, con istanza assunta al protocollo del Comune di Monopoli in data 21/11/2006 col n. 26877, ha chiesto autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura riabilitativa psichiatrica dell'età evolutiva con dotazione di n. 20 posti letto semiresidenziali sita in Monopoli alla via G. Leopardi;

- con nota prot. 26813/07 del 12/07/2007, il Comune di Monopoli ha chiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del suddetto intervento;

- l'Istituto Santa Chiara s.r.l. non ha riproposto l'istanza per l'autorizzazione alla realizzazione del CSRTM successivamente all'emanazione del R.R. n. 9/2010 ed ai sensi del medesimo.

B) La "Promosud S.r.l." di Rutigliano ha presentato al Comune di Rutigliano istanza, assunta al protocollo di quest'ultimo in data 25/07/2007 al n. 12382, per la realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (NPIA), sita in Rutigliano alla via Madre Pia della Croce, con dotazione pari a n. 14 posti letto residenziali e n. 10 posti letto semiresidenziali;

- con nota prot. 12452 del 26/7/2007, acquisita al protocollo del Servizio PGS in data IN 10/8/2007, il Comune di Rutigliano ha chiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del suddetto intervento;

- la "Promosud S.r.l." non ha riproposto l'istanza per l'autorizzazione alla realizzazione del CSRTM successivamente all'emanazione del R.R. n. 9/2010 ed ai sensi del medesimo.

C) La Anthropos Società Cooperativa Sociale di Giovinazzo, con istanza assunta al protocollo del Comune di Giovinazzo in data 09/10/2007 col n. 24050, ha chiesto autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura riabilitativa psichiatrica di NPIA con dotazione di n. 20 p.l. semiresidenziali sita in Giovinazzo alla località Casina della Principessa;

- con nota prot. 24447 dell'11/10/2007, il Comune di Giovinazzo ha chiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del suddetto intervento;

- successivamente all'emanazione del R.R. n. 9/2010 ed ai sensi di quest'ultimo, con istanza assunta al protocollo del Comune di Giovinazzo in data 11/06/2010 col n. 14534, la Anthropos ha rinnovato la richiesta di autorizzazione alla realizzazione di un CRSTM con dotazione di n. 20 posti letto, ma in altro sito, ossia in Giovinazzo alla via Frammarino n. 3;

- con nota prot. 1676 del 14/06/2010, il Comune di Giovinazzo ha chiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del CSRTM in Giovinazzo alla via Frammarino n. 3.

D) Il Consorzio "Metropolis" di Molfetta, con nota prot. 128/10/CMRP del 12/02/2010, assunta al protocollo del comune di Molfetta in data 16/02/2010 al n. 9289, ha presentato istanza per l'autorizzazione alla realizzazione, ai sensi del R.R. n. 9/2010, di un CSRTM denominato "In Volo" con una dotazione di posti letto pari a 20 (venti) sito in Molfetta alla via S.S. 16 Molfetta Giovinazzo via Alba n. 2/9 - 2/12.

- con nota prot. 18181 del 24/03/2010, acquisita al protocollo di questo Servizio in data 06/04/2010, il Comune di Molfetta ha richiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del suddetto CSRTM.

E) La "Domus Aurea Nuova Salus Srl" di Bari ha presentato al Comune di Mola di Bari istanza prot. 22114 del 20/12/2005 e successiva variante del 14/02/2006 prot. n. 2588 per l'autorizzazione alla realizzazione di una Comunità terapeutica riabilitativa assistenziale, sita in Mola di Bari alla via Don Giustino Russolillo n. 35;

- con nota prot. 6130 del 6/4/2006, acquisita al protocollo del Servizio PGS in data 26/4/2006, il Comune

di Mola di Bari ha chiesto la verifica di compatibilità regionale;

- successivamente, con nota del 18/4/2006, acquisita al protocollo del Comune di Mola di Bari il 24/04/2006 col n. 7117, la società ha precisato a quest'ultimo e per conoscenza al competente Servizio regionale che la realizzazione del predetto immobile sito in via Don Giustino Russolillo n. 35 "avrà ad oggetto una comunità terapeutica riabilitativa psichiatrica nell'età evolutiva" - momento in cui l'oggetto della medesima istanza è stato univocamente e definitivamente determinato come "Comunità terapeutica riabilitativa psichiatrica dell'età evolutiva" e pertanto riconducibile al CRTM come definito dal R.R. n. 9/2010 all'art. 1 - chiedendo al Comune in indirizzo "di prendere atto di quanto innanzi ai fini del richiesto parere di compatibilità";

- il Comune ha, pertanto, rettificato, con nota prot. 25067/07/2234 del 24/1/2008, la richiesta di parere di compatibilità regionale di cui alla propria precedente nota prot. 6130 del 6/4/2006, precisando che la struttura oggetto di richiesta del parere di compatibilità "deve intendersi per Comunità terapeutica riabilitativa psichiatrica dell'età evolutiva";

- con nota dell'01/03/2010, acquisita al protocollo del comune di Mola di Bari in data 09/03/2010 al n. 7374 ed al protocollo di questo Servizio il 10/03/2010 al n. 1156, la "Domus Aurea Nuova Salus Srl", richiamata la sopra citata istanza presentata nel 2006 e preso atto del sopravvenuto R.R. n. 9/2010, ha chiesto ai succitati enti, ai fini della verifica di compatibilità, la rettifica della dotazione dei posti letto della struttura (n. 14 posti letto), precisando che detta verifica dovesse riguardare "una capacità ricettiva di n. 10 (dieci) posti letto così come prevede l'Art. 1 per un Centro Residenziale Terapeutico per Minori (CRTM) e di n. 2 (due) moduli di 5 (cinque) utenti per ciascuno con una capacità ricettiva di n. 10 utenti così come previsto dall'Art. 2 [CSRTM] dello stesso Regolamento", riservandosi di presentare la modifica del progetto inizialmente presentato;

- con nota prot. 10256 dell'8/04/2010, acquisita al protocollo di questo Servizio in data 27/04/2010, il Comune ha reiterato la richiesta di verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del CRTM e del CSRTM con la nuova dotazione dei posti letto (ciascuno dotati di dieci posti letto in due moduli da 5), secondo quanto previsto dal R.R. n. 9/2010;

- con nota prot. 25067/07/16226 del 14/06/2010, acquisita al protocollo di questo Servizio in data 22/07/2010, il Comune di Mola di Bari ha trasmesso l'elaborato grafico del progetto di modifica ribadendo la richiesta di verifica nei termini specificati nella precedente nota comunale prot. 10256 dell'08/04/2010.

F) La "EMI" Società Cooperativa Sociale di Putignano ha presentato al Comune di Capurso istanza, acquisita al protocollo di quest'ultimo in data 08/09/2010 al n. 19193, per la realizzazione di un Centro Semiresidenziale Terapeutico per Minori (CSRTM) sito in Capurso alla via Epifania n. 193;

- con nota prot. 26106 del 26/11/2010, acquisita al protocollo del Servizio PGS in data 07/12/2010 al n.5757, il Comune di Capurso ha chiesto la verifica di compatibilità regionale per la realizzazione del suddetto intervento.

Prima dell'emanazione del R.R. n. 9/10, questo Servizio, non ha dato riscontro alle originarie richieste di verifica di compatibilità presentate nel 2007 (relativamente alle istanze dell'Istituto Santa Chiara di Muro Leccese, della "Promosud S.r.l." di Rutigliano e della Anthropos Società Cooperativa Sociale di Giovinazzo) ritenendo fosse necessaria, per la specifica tipologia di struttura in questione, la determinazione regionale del fabbisogno espressamente prevista dall'art. 3, co. 1, lett. a), sub. 1 della L.R. 8/2004 s.m.i., in base al quale la Regione, con Regolamenti di Giunta Regionale, "determino gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del Decreto legislativo (502/1992 s.m.i., ndr] ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutico all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale".

La verifica di compatibilità, finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7 LR. 8/2004 s.m.i., è infatti effettuata - ai sensi dell'art. 8-ter D.Lgs. 502/1992 s.m.i. - "in rapporto al fabbisogno

complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture".

Al riguardo l'art. 7, co. 2 della L.R. 8/2004 s.m.i., nel disciplinare le procedure per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, ha precisato che "il parere di compatibilità regionale è rilasciato (...) con provvedimento del Dirigente del Settore Sanità della Regione, sentita l'Azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale".

Successivamente all'emanazione del suddetto R.R. n. 9/2010, come sopra illustrato sono state presentate e/o riproposte ai sensi di quest'ultimo istanze volte ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di CSRTM.

Con nota prot. n. A00_081/3442/Coord del 20/07/2010, sollecitata con successiva nota prot. n. A00_081/4429/Coord del 06/10/2010, relativamente ai CRTM ed ai CSRTM, il Servizio PGS ha chiesto ai Direttori Generali e ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale di tutte le ASL pugliesi di "riferire il fabbisogno provinciale nel rispetto dello standards di cui al succitato R.R. n. 9/2010".

L'ASL BA, con nota prot. n. 176446/1 dell'8/10/2010 a firma del Direttore Generale e del Direttore DSM, riscontrando le predetta richiesta del Servizio PGS, ha comunicato che ai sensi del suddetto R.R. n. 9/2010 il fabbisogno provinciale 2010 di strutture terapeutiche per minori "è stimato in una struttura residenziale la cui allocazione, allo stato, non ha sostanziale importanza, in quanto l'utenza proverrà da ogni parte della Provincia".

Sulla scorta di tale parere, con nota prot. n. AOO-081/5564/Coord del 30/11/2010, in riscontro alle richieste comunali di verifica di compatibilità relative alle suddette istanze di autorizzazione alla realizzazione sino ad allora pervenute, il Servizio PGS ha comunicato ai Comuni richiedenti ed alle strutture istanti (eccetto alla EMI e al comune di Capurso, la cui richiesta è pervenuta successivamente) che "le istanze presentate non possono essere accolte"

Avverso la suddetta nota regionale prot. n. AOO-081/5564/Coord del 30/11/2010 di rigetto di tutte le istanze di verifica di compatibilità presentate, sono insorte davanti al TAR Bari la Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari ed il Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta. Quest'ultimo Consorzio, peraltro, aveva nel frattempo già instaurato davanti al TAR Bari un giudizio per silenzio inadempimento in ordine alla verifica di compatibilità regionale, definito con sentenza n. 3596/2010 a cui il Servizio PGS ha dato esecuzione con D.D. n. 425 del 29/10/2010, rigettando la richiesta verifica di compatibilità del comune di Molfetta.

Il giudizio davanti al T.A.R. Puglia Bari, instaurato dalla Domus Aurea Nuova Salus Srl di Bari, è stato definito con sentenza n. 193/2012, che ha accolto il ricorso, sotto il profilo della contraddittorietà del parere reso dall'ASL BA in ordine alla stima dei CSRTM nel proprio territorio aziendale "non sostenuta da alcuna motivazione che possa dar conto del mutamento di indirizzo in un così ristretto lasso di tempo" mentre il giudizio davanti al T.A.R. Puglia Bari, instaurato dal Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis di Molfetta, è stato definito con sentenza n. 495/2012, nella quale si afferma che "il diniego opposto dall'Amministrazione non contiene un'articolata motivazione in ordine alla stima di fabbisogno e non ha carattere vincolante. Ritenuto, pertanto, di poter accogliere il ricorso in esame per difetto di motivazione in quanto non risultano sufficientemente esternate le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di parte ricorrente nè risulta effettuata una valutazione comparativa in ordine alle varie domande presentate da operatori diversi che hanno presentato la stessa richiesta di realizzazione di comunità e così pure non risultano indicati i fondi di bilancio destinati a tale scopo"; con sentenza n. 397 del 27/03/2014 il T.A.R. Puglia Bari ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio Metropolis per l'ottemperanza della surriferita sentenza del T.A.R. Puglia Bari n. 495 dell'8/03/2012.

E' opportuno a questo punto richiamare alcune vicende riguardanti le concomitanti istanze di autorizzazione alla realizzazione di centri di tipo residenziale che si sono riverberate anche sui centri di tipo semiresidenziale, oggetto del presente atto, con l'emanazione della Deliberazione di Giunta

Regionale del 07/11/2013 n. 2037 avente ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”:

- infatti, sulla scorta del criterio di anteriorità cronologica dell’istanza, ritenute rilevanti anche le istanze anteriori all’emanazione del succitato R.R. n. 9/2010, con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 13/09/2012, ai sensi dell’art. 7, comma 2, L.R. 8/2004 s.m.i., questo Servizio ha rilasciato in favore della Domus Aurea Nuova Salus Srl parere positivo di compatibilità per la realizzazione di un Centro residenziale terapeutico per minori (CRTM) ex articolo 1, R.R. n. 9 del 10 febbraio 2010, sito nel Comune di Mola di Bari (BA) alla via Don Giustino Russatici n. 35;

- tale Determinazione è stata impugnata davanti al T.A.R. Puglia Bari dal Consorzio Metropolis, il quale ha contestato la rilevanza attribuita dalla Regione alle istanze anteriori all’emanazione del R.R. n. 9/2010 ed il criterio cronologico utilizzato.

- con sentenza breve n. 185 del 07/02/2013, il T.A.R. Bari ha accolto il ricorso annullando la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 257 del 13/09/2012.

- con tale decisione il T.A.R. Puglia Bari ha stigmatizzato l’uso di tale criterio richiamando in proposito l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 2555/2009 [vedi pag. 7 e ss., ed in particolare dove si afferma che “Dev’essere invece ricordato che la stessa quinta Sezione, nell’ordinanza cautelare 19 maggio 2009 n. 2555, emessa nei confronti della Regione Puglia, aveva “Considerata che il “criterio cronologico” posto a fondamento dell’ordinanza impugnata per lo scrutinio di legittimità del metodo di selezione delle strutture sanitarie che facciano richiesta di “verifica di compatibilità”, appare porsi in contrasto con principi fondamentali dell’ordinamento, sia di rango costituzionale (buon andamento e imparzialità: art. 97 aut.), che di natura legislativa (art. 8 ter., co. 5, D.Lgs. 502 del 1992, il quale impone “idonee procedure per selezionare i soggetti interessati”)], la quale ne sancisce l’illegittimità, qualora assunto quale criterio di selezione in sede di verifica di compatibilità ex art. 8 ter del D.Lgs. n. 502/1992, ma al tempo stesso ha giustificato l’uso del criterio cronologico sulla base della fatto che la Regione non avesse predeterminato criteri e/o parametri diversi per la selezione delle istanze in sede di verifica di compatibilità; nella stessa decisione, inoltre, viene precisato che il criterio cronologico dovesse applicarsi soltanto con riferimento alle istanze presentate in epoca successiva all’emanazione del R.R. n. 9/2010: “In concreto, quindi, l’ordine cronologico che in quest’ipotesi può correttamente rilevare è solo quello delle domande successive al regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 9, perché solo da questo momento era possibile formulare un’istanza congrua, pertinente ed adeguata, cioè relativa ad un centro terapeutico rispondente ai “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori”;

- contro la sopradetta sentenza sia la Regione che la Domus Aurea Nuova Salus Srl hanno proposto appello al Consiglio di Stato, il quale ha definito il giudizio con sentenza n. 510 del 04/02/2014, confermando integralmente la pronuncia resa in primo grado, ma facendo “salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione”;

- quindi, tenuto conto della sentenza emanata dal T.A.R. Puglia e dell’orientamento giurisprudenziale ultimo sui contenuti e modalità della verifica di compatibilità, al fine di individuare le “idonee procedure per selezionare i soggetti interessati” di cui all’art. 8 ter, comma 5, D.Lgs. 502 del 1992, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 la Regione ha approvato i “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”.

Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: “[...] dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incompressibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eroganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutto il territorio

regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuta conta delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti; in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell'ambito della programmazione regionale solo ed in quanto, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestato dagli organi competenti e sia coerente con le scelte allocative della stessa programmazione regionale sanitaria".

Sulla base di predette considerazioni è stato stabilito che: "Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuta conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;

4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volto in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residua sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatta salva il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto a ai progetti che abbiano conseguita la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale